

REGIONE PIEMONTE

TE PROVINCIA DI VERCELLI COMUNE DI LOZZOLO

9RP

016389136

e mail: municipio@comune.lozzolo.vc.it
pec: municipio@pec.comune.lozzolo.vc.it

P.zza G. Delmastro n.1 Cod. Fisc. 80003770023 C.A.P. 13045 P. I.V.A. 00483930020

APPALTO NEVE 2024/2025

1

SCHEMA DI CONTRATTO

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. del, si approvava il progetto esecutivo per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo dalle strade, piazze e parcheggi pubblici del territorio comunale 2024-2025;

che con determinazione dirigenziale n. del, si aggiudicava il contratto di appalto per sgombero neve e trattamento antigelo dalle strade, piazze e parcheggi pubblici del territorio comunale 2024-2025;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

TRA

Comune di Lozzolo con sede a LOZZOLO c.f. nr 01745100154 qui rappresentato dal . . . , nato a . . . il . . . , domiciliato per la carica presso il Comune di Lozzolo, nella sua qualità di . . . dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, nominato a tale carica con atto del Sindaco n. del; per parte appaltatrice:

Е

Ditta	. con sede in	() Via	n	
		` ,	prese presso la Cam	era di
Commercio di		qui rappresentata d	lal sig	٠,
nato a	() il	residente a	() in \	√ia
n,	nella sua qualita	à di		
			2	

quanto seque:

Art.1 oggetto

Capitolato Speciale d'appalto;

· Cartina appalto neve;

Art.2 Rappresentanti delle parti nella conduzione dei lavori

Le funzioni di responsabile unico del progetto per l'appalto oggetto del presente atto saranno svolte dalla dott.ssa Letizia Antonella SPEZZI. La ditta appaltatrice dichiara che il proprio rappresentante nella conduzione dei lavori oggetto del presente contratto sarà il sig......con domicilio a.....; L'incarico di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la ditta appaltatrice dal.....

Art.3 Consegna e modalità di esecuzione dei lavori

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto del capitolato speciale d'appalto

Art.4 Durata del servizio

Il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo dalle strade, piazze e parcheggi pubblici del territorio comunale inizierà alla data indicata nel capitolato speciale d'appalto all'articolo 3.

Art.5 Corrispettivo d'appalto

Per i tempi e le modalità di pagamento le parti fanno rinvio a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge, dal capitolato generale e per quanto compatibile con tali atti, dal regolamento comunale sulla contabilità che la ditta appaltatrice dichiara di averne conoscenza. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 120 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 si riserva di la facoltà di introdurre modifiche, nonché varianti in aumento, al presente contratto di appalto fino alla concorrenza del 50% del valore del contratto originario ovvero sino alla concorrenza dell'importo a base d'asta.

Art.6 Obblighi dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto dagli atti indicati al precedente art.3, l'appaltatore si

La ditta appaltatrice resta inoltre obbligata:

- ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e sino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.
- a fornire gli estremi di iscrizione agli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi ai fini dell'acquisizione del DURC;

La ditta appaltatrice è altresì obbligata:

- ad emettere la fatturazione in forma elettronica, trasmettendola attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, e utilizzando per il Comune di Lozzolo i seguenti codici:
 - nome ufficio:Uff_eFatturaPA;
 - 2. codice univoco ufficio: UF5HWP;
 - 3. codice IPA: c f078.
 - Il Comune di Lozzolo non accetterà fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza sono disponibili sul sito Internet www.fatturapa.gov.it;
- a continuare ad esporre l'IVA in fattura, il cui corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della L. n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), verrà trattenuto dalla Stazione Appaltante al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte dello stesso Comune di Lozzolo;
- a rispettare le prescrizioni dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto

2010 e successive modificazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e più precisamente:

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.
- 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
 - d. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese

giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

- 3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
- 4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera
 a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
 dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere
 b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi₆del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art.7 Subappalto

La ditta	appaltatrice	dichiara	che	intende	avvalersi	della	facoltà	ď
subappa	altare i segue	enti lavor	i:					

.....

A tal fine si obbliga, a pena di decadenza,

- 1. subappaltare i lavori a ditte che abbiano i requisiti generali e la capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria corrispondente alla natura ed all'importo dei lavori da eseguire in subappalto;
- 2. non fare eseguire i lavori prima che il subappalto sia stato autorizzato dal Comune;
- 3. depositare copia del contratto di subappalto almeno 20 gg. prima

- della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 4. a subappaltare i lavori a ditte nei confronti delle quali non sussistano alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni nonché alcuna delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n.36/2023;
- 5. a trasmettere alla stazione appaltante le fatture dei subappaltatori e dei subaffidatari ai fini del pagamento diretto di questi ultimi nei seguenti casi:
 - quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
- 6. a trasmettere con la richiesta e lo schema di contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Il Comune si obbliga ad autorizzare il subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di contratto di subappalto e della documentazione di sussistenza dei requisiti generali e speciali in capo alla ditta subappaltatrice. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Art.8 Penali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali nei casi di errori tecnici e inosservanza degli obblighi contrattuali: Penalità tecniche Si tratta di penalità pecuniarie conseguenti ad errori tecnici precisi e puntuali di seguito elencate.

Partenze ritardate per i servizi di sgombero neve e di trattamento antigelo: Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni ora di ritardo per ciascun mezzo/operatore, fino ad un massimo di Euro 1.500 (millecinquecento), nel caso in cui la neve non venga sgomberata entro le 7 del mattino, salvo diversi risarcimenti a terzi o all'Amministrazione comunale per gli eventuali disservizi cagionati.

<u>Inadempienze alle prescrizioni tecniche dei servizi di sgombero neve e trattamento antigelo:</u> Euro **250,00** (duecentocinquanta/00);

Indisponibilità di ogni mezzo richiesto per i servizi di sgombero neve e di trattamento antigelo: Euro 500,00 (cinquecento/00) per quanto stabilito dal CSA

Penalità contrattuali

Sono previste penali nel caso in cui non vengano rispettati i termini contrattuali o si commettano infrazioni contrattuali. Per infrazione s'intende qualsiasi atto, fornitura, servizio, risultato non ottenuto, o lavorazione diversa rispetto a quanto promesso in fase di offerta, la cui difformità non sia già stata ufficialmente concordata con la Committenza ad esempio in caso d'inosservanza alle norme di sicurezza.

La penale per inadempienze contrattuali è pari ad Euro 1500,00 (millecinquecento/00).

La ditta prende atto che questo servizio può essere prestato in condizioni atmosferiche avverse (nevicate eccezionali per quantità e durata, gelate particolarmente estese e durature, condizioni particolari della neve) senza che queste siano considerate causa di forza maggiore per l'effettuazione del servizio. L'importo derivato dall'applicazione di eventuali penali sarà detratto sul primo pagamento utile a favore dell'Impresa, sulla cauzione, ed eventualmente con conguaglio. Il pagamento delle penali non esime l'appaltatore dal risarcimento di eventuali maggiori danni. Le suddette penali sono tutte cumulabili.

Art.9 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto s'intenderà risolto, oltre che nei casi previsti dall'art.123 del D.Lgs. n.36/2023, anche nei seguenti casi:

- a. quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli;
- b. nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Appaltante nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- c. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n.81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

Art.10 Misure di sicurezza e prevenzione

In ordine all'applicazione del D.Lgs. n.81/2008 la ditta si assume l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio del servizio, il Piano Operativo di Sicurezza POS, ed all'osservanza delle misure generali di tutela previste dal medesimo D. Lgs.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. -di attuare le

misure previste dal piano operativo di sicurezza; -di attenersi in materia di sicurezza nel cantiere alle direttive che eventualmente dovessero essere impartite dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto nominato dal Comune. -di comunicare al momento dell' inizio del servizio al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, il nominativo del direttore di cantiere e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Art.11 Deposito cauzionale

Come specificato nei documenti allegati non è previsto un deposito cauzionale;

Art.13 Controversie

Per la definizione di eventuali controversie che non fossero definite con il procedimento dell'accordo bonario, le parti fanno rinvio alla giurisdizione ordinaria. Foro competente è quello del Tribunale di vercelli.

Art.14 Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attivit amministrativa correlata. Titolare del trattamento il Comune di Lozzolo, in persona del sindaco pro tempore. L'appaltatrice, pertanto, designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi. L'appaltatrice dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento. Responsabile della protezione dei dati del comune di Lozzolo dott. zeno Moretti.

Art. 15 Finalità del trattamento dei dati

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina la gestione del contratto stesso.

Art. 16 Durata del trattamento dei dati

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

Art. 17 Dati trattati dal Responsabile

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potr trattare,
tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli
4, 9 e 10 del RGPD 2016/679. Art. 18 Categorie di interessati Gli interessati
a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono il Comune di
Lozzolo e l'impresa per cui l'appaltatore tenuto
a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

La ditta dichiara, inoltre, di aver preso visione e di conoscere il piano di sicurezza e coordinamento approvato dal Comune. Il presente contratto scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia si compone di n. **9** facciate, e fin qui della presente

La DITTA	Il Responsabile del procedimento